

## ORDINANZA DELLA SINDACA

Numero: **ORD/2026/00106**

Del: **19/06/2026**

Proponente: **Direzione Corpo Polizia Municipale**

**OGGETTO:** Misure di prevenzione per la sicurezza e l'incolumità pubblica in occasione dell'evento denominato "Fuochi di San Giovanni"

### LA SINDACA

Considerato che il giorno 24 giugno 2026 si terrà il tradizionale evento dei "Fuochi di San Giovanni";

Che tale iniziativa richiamerà nell'area dei lungarni sottostanti il Piazzale Michelangelo una grande quantità di persone, tale da richiedere straordinarie misure al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità del pubblico;

Considerato che per tale evento è stato predisposto un apposito Piano per la sicurezza, che disciplina l'accesso alle seguenti strade: L.no della Zecca Vecchia; Piazza dei Cavalleggieri; L.no delle Grazie; Ponte alle Grazie; L.no Serristori; Piazza Demidoff; Piazza Giuseppe Poggi; L.no Cellini;

Preso atto che l'evento è stato oggetto di specifica discussione al Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi in data 17/6/2026;

Che per ulteriormente garantire la sicurezza e l'incolumità di tutti i partecipanti all'evento, si rende necessario adottare un provvedimento contingibile ed urgente ex art. 54 Tuel al fine di impedire:

1. la vendita per asporto di bevande in lattina, in bottiglie e in qualsiasi altro contenitore di vetro da parte di qualsiasi esercizio commerciale;
2. la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da parte degli esercizi pubblici;
3. l'introduzione o detenzione, anche per proprio consumo, di bevande di qualsiasi natura in lattine, bottiglie o altro contenitore di vetro;
4. la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti;

5. la detenzione di artifici pirotecnici, sia classificati di libera vendita che di qualsiasi altro materiale esplodente

nei seguenti orari:

- dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del 24 giugno 2026

Che tale provvedimento è finalizzato alla tutela dell'incolumità pubblica, che verrebbe messa in pericolo dalla dispersione incontrollata di contenitori di vetro nell'area interessata in spazi ristretti da un eccezionale concentrazione di persone.

Che si rende necessario vietare l'utilizzo di spray contenente principi urticanti, data la grande concentrazione di persone, e la possibilità che il detto utilizzo possa generare reazioni incontrollate della folla tali da comportare grave pericolo per l'incolumità delle persone presenti;

Che il possesso di artifici esplodenti, sia di libera vendita che classificati, o di qualsiasi materiale esplodente, costituirebbe in tale contesto grave pericolo per l'incolumità delle persone presenti;

Rilevato quindi che sussistono i presupposti per adottare un provvedimento contingibile e urgente come sopra indicato, a tutela della pubblica incolumità;

VISTO che l'art. 54 c. 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 attribuisce alla Sindaca, quale Ufficiale di governo, la possibilità di adottare con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

VISTO l'art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

### **ORDINA**

che dalle ore 18:00 alle ore 24:00 del 24 giugno 2026 nelle seguenti strade, all'interno del perimetro delimitato con transenne mobili o altre modalità di chiusura sulla base del Piano della Sicurezza adottato dall'organizzatore dell'evento:

- L.no della Zecca Vecchia; Piazza dei Cavalleggieri; L.no delle Grazie; Ponte alle Grazie; L.no Serristori; Piazza Demidoff; Piazza Giuseppe Poggi; L.no Cellini

sia vietata:

1. la vendita per asporto di bevande in lattina, in bottiglie e in qualsiasi altro contenitore di vetro da parte di qualsiasi esercizio commerciale;
2. la somministrazione di bevande in contenitori di vetro da parte degli esercizi pubblici;
3. l'introduzione o detenzione, anche per proprio consumo, di bevande di qualsiasi natura in lattine, in bottiglie o altro contenitore di vetro;
4. la detenzione di qualsiasi genere di spray contenente principi urticanti;

5. la detenzione di artifici pirotecnici, sia classificati che di libera vendita che di qualsiasi altro materiale esplodente.

E' fatto obbligo a tutti gli esercizi pubblici e negozi situati nelle località interessate dal divieto di vendita di esporre in maniera ben visibile il cartello di avviso recante l'informativa per l'utenza del divieto di cui trattasi.

### **INFORMA**

Fatto salvo che la condotta configuri un più grave reato, la violazione alla presente ordinanza è punita, ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206 euro.

Il presente provvedimento è stato preventivamente comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 54 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000.

Che la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico tramite i mezzi di comunicazione locali anche attraverso le altre forme idonee di pubblicità informativa.

Che la presente ordinanza si trasmette agli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, alla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità ed alla Direzione Sviluppo Economico ed al Questore di Firenze.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla decorrenza del termine della sua pubblicazione o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dal termine suddetto.

**Firenze, lí 19/06/2026**

**Sottoscritto digitalmente da**

**La Sindaca**

Sara Funaro

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.